



Originale

COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU

Provincia di Oristano

Via La Marmora, 20 09084 Villanova Truschedu (Or)
Codice Fiscale: 80000650954 P.Iva: 00501690952
Tel. 0783607603 PEC: protocollo@pec.comune.villanovatruschedu.or.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3 DEL 12.02.2024

OGGETTO:

**RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE POSSEDUTE
AL 31.12.2023 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016.**

L'anno duemilaventiquattro addì dodici del mese di febbraio alle ore dodici e minuti trentacinque nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PALMAS CLAUDIO - Sindaco	Si
2. SECCI ALESSIA - Consigliere	No
3. LEPORI STEFANIA - Consigliere	Si
4. PUTZOLU SANDRO - Consigliere	Si
5. PISCHEDDA AUGUSTO - Consigliere	Si
6. PISU ERNESTO - Consigliere	Si
7. BURRAI MARIA TERESA - Consigliere	Si
8. DEIDDA ANDREA - Consigliere	Si
9. MELE EMANUELE - Consigliere	Si
10. SECCI BEATRICE - Consigliere	Si
11. OBINU FRANCESCO - Consigliere	Si
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale dott.ssa ANNIS Francesca, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PALMAS CLAUDIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che è di competenza del Consiglio Comunale deliberare sui seguenti oggetti:

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

Visto il D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (più avanti per semplicità T.U.S.P.), che dispone:

- all'art. 4, c. 1, *"Le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*,

- all'art. 4, c. 2 *"Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*

Rilevato che, in base all'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Rilevato inoltre che il comma 2 dell'art. 20 prevede che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, sono adottati qualora le amministrazioni pubbliche rilevino:

"a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 " ;*

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio, anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P. e che, in caso di mancata adozione, l'art. 20, c. 7 prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti;

Rilevato che con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2022, gli adempimenti a carico delle Amministrazioni previsti dall'art. 20 del TUSP si integrano con quelli stabiliti dall'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 per la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del tesoro e condivisa con la Corte dei conti. Pertanto, attraverso apposito l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro, (<https://portaletesoro.mef.gov.it>), sono acquisiti:

- sia l'esito della razionalizzazione periodica;
- sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti nominati negli organi di governo delle società ed enti;

Atteso che sono oggetto di comunicazione:

1. tutte le partecipazioni dirette detenute in società ed enti, in maniera del tutto analoga ai precedenti censimenti annuali condotti dal Dipartimento del tesoro;
2. tutte le partecipazioni indirette detenute in società per il tramite di società controllate o di organismi controllati dall'amministrazione. Non sono considerati "organismi tramite" i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, dal momento che spetterà a questi ultimi l'onere di censirle e di sottoporle a revisione periodica, come evidenziato nel par. 3.1.;

Premesso che:

- con riferimento alle società e agli enti censiti, come per le passate rilevazioni annuali del Dipartimento del tesoro, sono richiesti dati relativi all'anagrafica e al bilancio, informazioni sui servizi svolti in favore dell'amministrazione e sui flussi finanziari iscritti nel bilancio dell'amministrazione derivanti dal rapporto di partecipazione.

- le amministrazioni sono tenute, inoltre, a comunicare le informazioni relative ai propri rappresentanti in organi di governo in società ed enti, siano partecipati o meno;

Considerato che dalla ricognizione di tutte le partecipazioni detenute dal comune di Villanova Truschedu al 31.12.2022 è risultata la situazione di seguito riportata:

Tipologia	Denominazione	% di partecip. diretta	Indirizzo internet
Organismi strumentali		non presenti	
Enti strumentali controllati		non presenti	
Ente strumentale partecipato	Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna	0,0003345	www.egas.sardegna.it
Società controllate		non presenti	
Società partecipate			

Atteso che già dal 2015, per effetto delle disposizioni recate dalla L.R. 4 febbraio 2015, n. 4, la ex Autorità d'Ambito Ottimale della Sardegna è stata assorbita in tutte le posizioni giuridiche ed economiche dall'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, come ente pubblico per la gestione delle risorse idriche della Sardegna, al quale devono aderire obbligatoriamente tutti i Comuni ricadenti nel medesimo Ambito Territoriale Ottimale;

Vista la nota del 14/09/2017, protocollo 4584, con la quale l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, istituito con L.R. 4 febbraio 2015, n. 4, comunicava che lo stesso “non è una società partecipata bensì un ente con personalità giuridica di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Regione Sardegna, titolari di una quota di partecipazione stabilita secondo i criteri dell'art. 4 dello Statuto”;

Considerato che:

- l'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 parla espressamente di società di cui il Comune detiene partecipazioni dirette o indirette,
- come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. *perimetro oggettivo*);
- una società si considera partecipata direttamente quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società, partecipata indirettamente quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo pubblico;
- rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute per il tramite di una società o di un organismo controllati dall'Amministrazione medesima congiuntamente ad altre Amministrazioni (controllo congiunto);
- gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche, approvati dal M.E.F. – Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti, precisano che la nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL, le quali dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute e che le partecipazioni ai consorzi costituiti tra Amministrazioni pubbliche non sono oggetto di razionalizzazione;
- la definizione di società a partecipazione pubblica è data dall'art. 3 dello stesso D. Lgs. N. 175/2016, rubricato “*Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica*”, il quale al comma 1 recita: “*Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.*”;

Rilevato che le partecipazioni detenute dal Comune di Villanova Truschedu nell'ente indicato nella tabella sopra riportata non rientrano nella ricognizione di cui all'art. 20 del T.U.S.P. in quanto **EGAS, ovvero l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna del Servizio idrico integrato dell'Ambito Unico Sardegna** non è una società partecipata ma un consorzio obbligatorio fra amministrazioni comunali e provinciali, previsto dall'art 9 comma 3 della legge n. 36 del 05.01.1994, già commissariato (L.R. n.3/2013 e n. 11/2013), ora disciplinato dalla L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 con la quale è stato istituito, e che pertanto rientra tra gli enti strumentali partecipati che sono esclusi dal novero della casistica indicata dal D.Lgs. n. 175/2016;

Atteso che è stata fatta la verifica sull'elenco soci della società Abbanoa S.p.A. rilevando che il Comune di Villanova Truschedu non figura nella compagine sociale della società, nonostante tale partecipazione sia stata riportata nella ricognizione straordinaria effettuata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28/09/2017 nonché nelle successive deliberazioni annuali di ricognizione periodica delle partecipazioni;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

Con Presenti n. 10, n. 7 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Consiglieri Mele, Secci e Obinu)

DELIBERA

1. **Di richiamare**, a far parte integrante e sostanziale del deliberato, quanto espresso in narrativa e per gli effetti;
2. **Di approvare** l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di Villanova Truschedu alla data del 31.12.2022 e quindi il censimento ai sensi dell'art.17 del D.L. 90/2014, istruito in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, e analiticamente dettagliato nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Tipologia	Denominazione	% di partecip. diretta	Indirizzo internet
Organismi strumentali		non presenti	
Enti strumentali controllati		non presenti	
Ente strumentale partecipato	Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna	0,0003345	www.egas.sardegna.it
Società controllate		non presenti	
Società partecipate			

3. **Di prendere atto** che la ricognizione effettuata **non prevede** un piano di razionalizzazione;
4. **Di precisare** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
5. **Di dare atto** pertanto che, ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P. n. 175/2016, non sono individuabili alla data del 31.12.2022 partecipazioni da alienare;
6. **Di comunicare** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, mediante l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legge n°90 del 24 giugno 2014 e s.m.i. con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
7. **Di trasmettere** copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'articolo 20, comma 3, T.U.S.P.;
7. **Di rendere**, con n. 7 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Consiglieri Mele, Secci e Obinu), il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
firmato digitalmente
PALMAS CLAUDIO

Il Segretario Comunale
firmato digitalmente
dott.ssa ANNIS Francesca

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12/02/2024

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Villanova Truschedu, lì 12 Febbraio 2024

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ANNIS Francesca